

Legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43

Unione tra i Comuni.

(BURC n. 23 del 16 dicembre 2011, supplemento straordinario n. 1 del 16 dicembre 2011)

*(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali:
6 novembre 2012, n. 53; 27 dicembre 2012, n. 69)*

Articolo 1

(Finalità)

1. Al fine di realizzare il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici e in considerazione della specifica conformazione del territorio calabrese, la Regione Calabria, in attuazione delle facoltà accordate rispettivamente dall'articolo 16,¹ del [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), e successive modificazioni² nonché dall'articolo 14,³ del [decreto legge 31 maggio 2010, n. 78](#) (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni⁴ fissa propri limiti demografici minimi per le unioni di comuni.

Articolo 2

(Limiti demografici)

1. Le unioni dei comuni di cui all'articolo 16,⁵ del [decreto-legge n. 138 del 2011](#), convertito dalla [legge n. 148 del 2011](#), sono istituite in modo che la popolazione residente nei rispettivi territori, per come determinata dall'articolo 156, comma 2, del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), sia di norma superiore a 4.000 abitanti.
2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal [decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138](#) convertito con modificazioni dalla [legge 14 settembre 2011, n. 148](#), non è previsto alcun limite demografico minimo.⁶
3. Per i Comuni di cui all'art. 14 del [decreto legge 31 maggio 2010 n. 78](#), convertito con modificazioni dalla [legge 30 luglio 2010, n. 122](#), e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo.⁷

¹ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r.6 novembre 2012, n. 53 sopprime le parole "comma 6,".

² Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. b), l.r.6 novembre 2012, n. 53.

³ L'art. 1, comma 1, lett. a), l.r.6 novembre 2012, n. 53 sopprime le parole "comma 31,".

⁴ Parole aggiunte dall'art. 1, comma 1, lett. c), l.r.6 novembre 2012, n. 53.

⁵ L'art. 1, comma 2, lett. a), l.r.6 novembre 2012, n. 53 sopprime le parole "comma 1,".

⁶ Comma così modificato dall'art. 31, comma 1, l.r.27 dicembre 2012, n. 69 che precedentemente così recitava: "2. Il limite demografico minimo previsto dall'articolo 16, del decreto-legge 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e successive modificazioni è ridotto a: a) 2.000 abitanti, se i comuni appartengono alla medesima isola linguistica; b) 2000 abitanti, se i comuni appartengono o sono appartenuti a comunità montane.".

⁷ Comma così modificato dall'art. 31, comma 2, l.r.27 dicembre 2012, n. 69 che precedentemente così recitava: "3. Per i comuni di cui all'articolo 14, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010, e successive modificazioni il limite demografico minimo è fissato in 7.000 abitanti.".

Articolo 3
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.